



Delibera del C.d.A. n. 27 del 25.02.2022

OGGETTO:	Unità Territoriale n.1 di Avezzano - agglomerato industriale di Avezzano - autorizzazione all'insediamento di attività produttiva/economica ed assegnazione di sub/lotto, con sovrastante sub/fabbricato già di proprietà (c.d. "ex Safety Hi-Tech"), in subentro ed a beneficio della A-GAS ITALIA Srl - immobile interessato dalle sentenze definitive Corte di Cassazione n.740/2012, n.1378/2012 e/o Corte di Appello Roma n.121/2014, n.288/2014.
-----------------	---

Giuseppe Savini – Presidente



Maria Assunta Iommi – Membro C.d.A.



Gianni Cordisco – Membro C.d.A.



Assiste il Revisore Legale:

Angelo De Medio



Funge da Segretario: il Direttore Generale *Antonio Morgante*

VISTA la L.R. n. 23/2011 e s.m.i. sul riordino delle funzioni in materia di aree produttive;

VISTO l'atto di fusione del 03/04/2014, con il quale i Consorzi Per Lo Sviluppo Industriale del Sangro, di Avezzano, di Sulmona, di L'Aquila, di Teramo e del Vastese sono stati accorpati nell'ARAP - Azienda Regionale per le Attività Produttive;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 27 del 26/09/2019, con il quale si è provveduto alla nomina del C.d.A. dell'ARAP;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione n. 19 del 27/01/2022 presentata dal Dipartimento Gestione del Territorio - Servizio Assegnazioni ed a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Giulio Simone, avente oggetto *“Unità Territoriale n. 1 di Avezzano - agglomerato industriale di Avezzano - autorizzazione all'insediamento di attività produttiva/economica ed assegnazione di sub/lotto, con sovrastante sub/fabbricato già di proprietà (c.d. “ex Safety Hi-Tech”), in subentro ed a beneficio della A-GAS ITALIA Srl - immobile interessato dalle sentenze definitive Corte di Cassazione n.740/2012, n.1378/2012 e/o Corte di Appello Roma n.121/2014, n.288/2014.”*, che si allega alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, e che si ha qui per riportata e trascritta;

RITENUTO di provvedere in merito e per quanto di competenza, come riportato di seguito nel presente provvedimento;

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che la premessa del presente provvedimento, comprensiva della suddetta proposta di deliberazione, risulta parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata e trascritta, in particolare per quanto riguarda le motivazioni di questa stessa deliberazione
- 2) **di prendere atto** che la A-GAS ITALIA Srl risulta divenuta proprietaria del sub/fabbricato sovrastante il sub/lotto (c.d. “ex Safety Hi-Tech”) localizzato nell'agglomerato di Avezzano (in Comune di Avezzano), come meglio precisato nella premessa della proposta allegata presente provvedimento;
- 3) **di autorizzare**, in sanatoria nonché per quanto di competenza e fatti salvi eventuali diritti o provvedimenti di terzi, il trasferimento della proprietà del sub/fabbricato in questione (identificato in Catasto con foglio 64 e particella/e 1354 sub 1 e 2) a beneficio della A-GAS ITALIA Srl, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e dei vincoli riportati di seguito;
- 4) **di approvare**, per quanto di competenza e fatti salvi eventuali diritti o provvedimenti di terzi, l'iniziativa proposta dalla A-GAS ITALIA Srl per la prosecuzione dell'esercizio dell'attività di produzione di gas e recupero-stoccaggio-distribuzione di fluidi gassosi (in subentro alla SAFETY HI-TECH Srl), nel sub/lotto/fabbricato in oggetto e da parte dell'impresa medesima, nell'agglomerato di Avezzano (in Comune di Avezzano) in zona produttiva-industriale, secondo le caratteristiche generali riportate nella premessa della proposta allegata presente provvedimento e qui integralmente richiamate;
- 5) **di concedere**, subordinatamente alle condizioni ed ai vincoli riportati nel presente provvedimento, l'autorizzazione di quest'Arap all'insediamento della A-GAS ITALIA Srl nel predetto sub/lotto/fabbricato in questione ed in subentro alla SAFETY HI-TECH Srl,

al fine di esercitarvi la suddetta attività produttiva-economica;

- 6) **di assegnare** in proprietà alla A-GAS ITALIA Srl il predetto sub/lotto/suolo produttivo/economico (con sovrastante sub/fabbricato) della superficie complessiva di mq. 5.415 circa, per l'esercizio della suddetta attività/iniziativa nel lotto medesimo ed in subentro alla SAFETY HI-TECH Srl, subordinatamente alle condizioni riportate nel presente provvedimento ed in particolare alla corresponsione del *prezzo di cessione del suolo del sub/lotto in oggetto* entro il termine di seguito indicato;
- 7) **di precisare** che la concessione della suddetta autorizzazione in sanatoria al trasferimento della proprietà immobiliare, della predetta autorizzazione all'insediamento, della suddetta assegnazione del sub/lotto e di quant'altro disposto col presente provvedimento, è subordinata inoltre alla corresponsione a quest'Arap, da parte della A-GAS ITALIA Srl, del *prezzo di cessione del suolo del sub/lotto in oggetto* (secondo quanto riportato nel regolamento in materia e nella premessa della proposta allegata presente atto), nonché all'osservanza delle condizioni riportate in questo stesso provvedimento e che il predetto *prezzo di cessione* (a carico della A-GAS ITALIA Srl ed in favore di quest'ARAP) per la presente pratica/assegnazione, è determinato pari ad € 62.543,25 (= €/mq 11,55 x mq 5.415) + i.v.a. (pari attualmente al 22% come da normativa in materia), come da regolamento e premessa della proposta allegata presente provvedimento, da corrispondersi come da detto stesso regolamento (al massimo entro quattro mesi dall'adozione del presente provvedimento - art.17 - e comunque entro la stipula della "convenzione" o il rilascio del Nulla Osta edilizio);
- 8) **di dare atto** che l'assegnazione definitiva in proprietà del suddetto sub/lotto/suolo, a beneficio della predetta A-GAS ITALIA Srl, avverrà ove intervenga la stipula della "convenzione" (con la stessa A-GAS ITALIA Srl) entro il termine massimo di quattro mesi dalla data di adozione del presente provvedimento ed a seguito di corresponsione del suddetto *prezzo di cessione*; che oltre detto termine, qualora non intervenga detta stipula, questo stesso provvedimento decade automaticamente, salvo eventuale concessione di proroga da parte di quest'Arap;
- 9) **di precisare** che l'impresa assegnataria e/o qualsiasi altra impresa utilizzatrice ha l'obbligo comunque di utilizzare il sub/lotto/fabbricato in oggetto compatibilmente con il vigente P.R.T. dell'ARAP e successive varianti, nonché con le infrastrutture-impianti di quest'Ente e gli altri limitrofi insediamenti produttivi esistenti, come pure con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia (in particolare quelle di quest'Ente e comprese quelle relative all'ambiente ed all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue nelle reti fognarie, D.Leg.vo 152/2006, bonifica di siti inquinati/contaminati, ecc.), previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalla Legge;
- 10) **di precisare** che l'esecuzione di qualsiasi intervento edilizio, da parte dell'impresa assegnataria o avente causa, nel predetto sub/lotto/fabbricato in questione, è in ogni caso subordinata all'acquisizione preventiva del Nulla Osta di quest'Ente (previa corresponsione del suddetto *prezzo di cessione*), nonché degli altri provvedimenti autorizzativi previsti dalla Legge;
- 11) **di stipulare**, con l'assegnataria A-GAS ITALIA Srl, la "convenzione" prescritta dalle N.T.A. del P.R.T. e/o dal regolamento dell'ARAP (subordinatamente alla corresponsione a quest'Arap del predetto *prezzo di cessione* e come da suddetto regolamento e presente atto), nonché in conformità a detto regolamento ed in base al presente provvedimento;
- 12) **di rinviare** ai regolamenti dell'Arap, ed in particolare al "regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturati e l'insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell'ARAP" ed allo schema di convenzione tipo per l'assegnazione (approvati con deliberazione del C.d.A. n.359 del 22/12/2017 e ss.mm.ii.), per quanto

riguarda le altre disposizioni / obbligazioni a carico della suddetta assegnataria;

- 13) **di demandare** i successivi atti di gestione, dovuti e non discrezionali (ai sensi della delibera C.d.A. n.255 del 30/10/2017 e relative modifiche/integrazioni), compresi l'eventuale approvazione del progetto edilizio ed il successivo rilascio del Nulla Osta (subordinatamente alla corresponsione a quest'Arap del predetto *prezzo di cessione*), per quanto di competenza, ai Responsabili dei Servizi di quest'Ente, anche in attesa della stipula della "convezione", con la prescrizione che l'efficacia degli stessi atti adottati si intende sospesa se la stipula della "convezione" non avviene entro un anno dalla data del presente provvedimento, per causa imputabile alla suddetta impresa assegnataria (e non a quest'Ente);
- 14) **di dare atto** che il Presidente del C.d.A. (o suo procuratore) è autorizzato a stipulare, quale legale rappresentante di quest'Arap, i relativi contratti con l'impresa assegnataria;
- 15) **di dare atto** che l'impresa predetta ha pure l'obbligo di adeguare (ove non già adeguato) il proprio oggetto sociale/codice ateco e la propria attività nel registro delle imprese (alla suddetta attività assentita col presente provvedimento), nonché di trasmettere a quest'Arap la relativa documentazione attestante detto adempimento, entro un mese dall'insediamento (dell'impresa medesima) nell'immobile in oggetto o dal ricevimento del presente provvedimento;
- 16) **di dare atto** che risulta che la suddetta impresa assegnataria ha provveduto all'obbligo della corresponsione del contributo per le spese di istruttoria;
- 17) **di dare atto** che, con il presente atto, la A-GAS ITALIA Srl viene edotta completamente e definitivamente delle sentenze definitive in oggetto e della necessità di ri/assegnazione/trasferimento in proprietà del sub/lotto/suolo in questione, da quest'Ente (proprietario) a beneficio della stessa A-GAS ITALIA Srl, previo pagamento del prezzo sopra riportato (da parte della medesima A-GAS ITALIA Srl) ed al fine di regolarizzare l'intera questione, come pure che quest'Arap risulta completamente esente da ogni responsabilità, di qualsiasi genere, relativa a detto sub/fabbricato insistente sul sub/lotto/suolo in oggetto e costruito dall'impresa assegnataria all'origine o sua avente causa (non da quest'Ente, del tutto estraneo a detto sub/fabbricato), alla quale impresa/avente causa compete totalmente ogni responsabilità/onere/risarcimento eventuale a proposito e di qualsiasi natura (anche fiscale, impositiva, ecc.);
- 18) **di stabilire** inoltre che l'impresa assegnataria è tenuta altresì a trasmettere a quest'Arap, entro trenta giorni dalla data di notifica della presente deliberazione, copia di quest'ultima sottoscritta dall'impresa stessa per accettazione;
- 19) **di trasmettere** il presente provvedimento al suddetto Dipartimento - Servizio - Sportello proponente, anche al fine della relativa notifica ai Soggetti ed altri Uffici interessati, per quanto di rispettiva competenza;
- 20) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 21) **di dare incarico** al Direttore Generale dell'ARAP delle eventuali iniziative di competenza conseguenti il presente deliberato;
- 22) **di dare atto** che gli Uffici di quest'Ente sono autorizzati ai conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;
- 23) **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione in "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale www.arapabruzzo.it.

Allegati:

- *proposta di deliberazione n.19 del 27/01/2022.*

Il Segretario
Il Direttore Generale
Avv. Antonio Morgante
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Savini
